

Lugano, 18 dicembre 2020

Alle ditte del ramo

## **Congedo di paternità (modifica della Legge sulle indennità di perdita di guadagno) dall' 1.1.2021**

---

Gentili signore, Egregi signori

La votazione popolare federale dello scorso 27 settembre ha sancito l'introduzione di un congedo di paternità pagato, entro sei mesi dalla nascita di un figlio, che entrerà in vigore dal prossimo anno.

Di conseguenza i padri che esercitano un'attività lucrativa dipendente che sottostanno al CCL della tecnica della costruzione avranno diritto a un congedo di due settimane (10 giorni lavorativi) retribuito al 100% del salario, secondo la prassi stabilita dalla Commissione paritetica nazionale. Il Contratto collettivo sarà modificato di conseguenza.

I datori di lavoro riceveranno la corrispondente perdita di guadagno IPG. Ciò significa che le aziende avranno diritto, nella fattispecie, a una compensazione pari all'80% versata dall'indennità perdita di guadagno (IPG).

Anche i dipendenti non sottoposti al CCL (compreso i titolari di aziende individuali) avranno diritto al medesimo congedo, retribuito in misura dell'80% del salario, pure compensato dall'indennità perdita di guadagno (IPG).

Decadrà quanto previsto dagli Art. 34 e 34a CCLN in merito all'indennità in caso di nascita di un figlio e al congedo di paternità.

Con i migliori saluti

**Commissione paritetica cantonale  
della tecnica della costruzione  
Via Canonica 3, CP 5650, 6901 Lugano  
Tel. 091 910 50 90**

